



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Stefano Scarafoni

Presidente

Dott. Maria Gabriella Marrocco

Consigliere relatore

Dott. Vincenzo Turco

Consigliere

all'udienza del 30 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3246/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza

TRA

██████████
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. A. Colucci giusta procura in atti

APPELLANTE

E

██████████
con l'██████████ giusta procura in atti

██████████
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con ██████████ giusta procura in atti

APPELLATI



APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 1161/2023, pubblicata il 13 ottobre 2023 e notificata il 22 novembre 2023.

CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc [redacted] esponeva:

- aveva lavorato alle dipendenze di [redacted] dal 2003 fino al 2016 come operaio inquadrato nel 4° livello del CCNL Metalmeccanici artigiano;
- nel 2016 e 2017 aveva lavorato alle dipendenze di [redacted] come operaio inquadrato nel livello 1L del CCNL Metalmeccanici industria;
- in concreto, aveva svolto le mansioni, più qualificate, di operaio specializzato dal 2003 fino al 2005, di capo cantiere dal 2005 fino al 2016 e di capo officina dall'aprile 2016 fino al 2017, tutte ascrivibili al 3° livello del CCNL Metalmeccanici artigiano e al 4° livello del CCNL Metalmeccanici industria;
- aveva sempre lavorato dal lunedì fino al venerdì secondo l'orario 7:30 - 16:30, con un'ora di pausa pranzo, e il sabato secondo l'orario 7:30 -13:00;
- era stato sottoposto al potere direttivo delle società datrici di lavoro, nelle persone di [redacted] [redacted];
- non aveva ricevuto la retribuzione dovuta, le mensilità aggiuntive, il compenso per il lavoro straordinario, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, nonché il t.f.r.;
- le due società convenute erano responsabili per tali obbligazioni ai sensi dell'art. 2112 cc, ovvero in quanto identiche tra loro.

Pertanto, domandava:

- a) *l'accertamento e la dichiarazione del trasferimento d'azienda tra [redacted] e la [redacted] [redacted], e/o dell'identità delle due società, e per l'effetto la condanna in solido tra loro ex art.*



2112 c.c. ovvero per ciascuna per quanto di ragione al pagamento delle somme sotto indicate;

- b) l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza tra le convenute e il ricorrente – sin dal 2003 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello 4° del CCNL Metalmeccanici Artigiani per gli anni 2003 e 2005 e nel 3° livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani per gli anni 2005– 2017;
- c) per l'effetto, previo accertamento del mancato pagamento e/o del versamento solo parziale degli emolumenti indicati nel presente atto, la condanna delle convenute, in solido tra loro e/o per quanto di ragione, al pagamento delle relative differenze economiche pari: per differenze retributive, di € 38.585,27; per ferie non godute, di € 8.726,35; permessi, di € 814,58; per 13ma, di € 34.143,92; per TFR, di € 15.286,33;
- d) l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente al pagamento del lavoro straordinario svolto con la condanna delle convenute, in solido tra loro e/o per quanto di ragione, al versamento in suo favore: ad € 28.631,63 oltre ad € 2.190,47 per ratei di TFR
- e) la condanna delle convenute alla regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale del ricorrente su tutte le somme riconosciute in sentenza;
- f) disporre la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria del Tribunale di Velletri, di copia integrale della sentenza emananda al Direttore ██████████ di ██████████, al ██████████ al Direttore ██████████ e al Direttore della ██████████ per le valutazioni di competenza.

Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

E con vittoria di spese e compensi professionali”.

2. Nel contraddittorio con ██████████ e con ██████████, nonché con ██████████, chiamato in giudizio d'ufficio quale litisconsorte necessario rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva, con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:

“Disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza di un trasferimento di azienda tra ██████████ e ██████████, ex art. 2112 c.c., con passaggio del rapporto di lavoro sussistente con il ricorrente, dal 9 maggio 2016;

dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ██████████ dal 5 aprile 2006 al 25 ottobre 2013;



dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [REDACTED] dal 7 marzo 2014 al 9 maggio 2016, a tempo pieno, con inquadramento al 4° livello c.c.n.l. metalmeccanici artigiani;

dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e [REDACTED] [REDACTED] dal 9 maggio 2016 all'11 novembre 2017, con inquadramento al livello 1L c.c.n.l. metalmeccanici industria;

per l'effetto, condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante, e [REDACTED], [REDACTED], in persona del legale rappresentante, in solido tra loro ex art. 2112 c.c., al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 17.979,39 per differenze retributive, di cui € 9.486,12 per retribuzione ordinaria, € 7.253,31 per compenso per lavoro straordinario ed € 1.239,96 per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 165,46 per indennità sostitutiva di ferie non godute;

condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante, al versamento presso l' [REDACTED] dei contributi, delle sanzioni ed interessi relativi alle differenze retributive qui accertate come maturate nel corso del rapporto di lavoro sussistente tra le parti dal 7 marzo 2014 al maggio 2016, per i quali non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale;

condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante, al versamento presso l' [REDACTED] dei contributi, delle sanzioni ed interessi relativi alle differenze retributive qui accertate nel corso del rapporto di lavoro sussistente tra le parti dal 9 maggio 2016 all'11 novembre 2017, per i quali non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale;

rigetta nel resto il ricorso;

condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante, e [REDACTED], in persona del legale rappresentante al pagamento, in favore di [REDACTED], dei compensi di lite, liquidati in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge; compensa i compensi di lite tra le resistenti e [REDACTED].

A fondamento, poneva le seguenti ragioni:

- al caso di specie si applica l'art. 2112 cc. Infatti, dalle prove è emerso che le due società resistenti hanno sede legale al medesimo indirizzo, hanno utilizzato lo stesso capannone per svolgere la medesima attività, sono state gestite e dirette dalle medesime persone, si sono avvalse della prestazione lavorativa dei medesimi lavoratori e hanno una compagine societaria coincidente per il 90%. Inoltre, risulta dai documenti una sovrapposizione



temporanea del rapporto di lavoro con [REDACTED] (cessato il 10 maggio 2016) e il rapporto di lavoro con [REDACTED] (instaurato il precedente 9 maggio 2016).

Pertanto, si deve affermare che tra le dette società è intervenuto un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cc il 9 maggio 2016, data della sostituzione di [REDACTED], nuovo datore di lavoro del ricorrente, a [REDACTED], suo originario datore di lavoro;

- va poi rilevato che il ricorrente: -dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2005 è stato dipendente di [REDACTED]; -dal 5 aprile 2006 fino al 25 ottobre 2013 è stato dipendente di [REDACTED], con inquadramento al 5° livello CCNL Metalmeccanici artigiani; - dal 7 marzo 2014 fino al 10 maggio 2016 è stato dipendente di [REDACTED] con inquadramento al 4° livello CCNL Metalmeccanici artigiani; -dal 9 maggio 2016 fino all'11 novembre 2017 è stato dipendente di [REDACTED] con inquadramento al livello 1L CCNL Metalmeccanici industria;
- tuttavia, le mansioni svolte dal ricorrente per [REDACTED] dal 7 marzo 2014 fino all'8 maggio 2016 ed espletate nei cantieri situati al di fuori dell'officina, mansioni comportanti assunzione di responsabilità, tenuta dei rapporti con il cliente e coordinamento di un altro lavoratore, sono ascrivibili al 3° livello del CCNL applicato dalla società datrice di lavoro;
- la cessionaria [REDACTED] ha invece dimostrato di applicare il CCNL Metalmeccanici industria, diverso da quello applicato dalla società cedente, con la conseguenza che, ex art. 2112 cc e in assenza di specifiche contestazioni, non può riconoscersi al lavoratore l'inquadramento richiesto sulla base di un altro contratto collettivo, né il diritto alle conseguenti differenze retributive;
- i rapporti di lavoro tra le parti sono stati a tempo pieno;
- i crediti maturati dal lavoratore fino al 25 ottobre 2013 sono estinti per prescrizione, considerato che il rapporto di lavoro in essere con l'eccipiente [REDACTED] si era risolto a quella data per licenziamento non impugnato e che non vi è prova della continuazione fattuale del vincolo dopo tale momento. Né vi è prova in giudizio di tempestivi atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale, applicabile al caso di specie;
- per il periodo dal 7 marzo 2014 (coincidente con la nuova assunzione del lavoratore da parte di [REDACTED]) fino all'8 maggio 2016, visti i conteggi depositati dal ricorrente, spetta al lavoratore la somma di € 9.486,12 per differenze retributive e di € 702,68 per differenze sul t.f.r.;



- è provato lo svolgimento di una media di undici ore di lavoro straordinario mensili, svolto dal ricorrente dalle 7:00 alle 12:00 del sabato per due volte al mese. A tal titolo gli spetta la somma di € 7.253,31;
 - inoltre, considerato il carattere continuativo dello straordinario, la sua ripetitività e regolarità, il predetto compenso incide sul t.f.r. e al ricorrente spetta pure la somma di € 537,28 per differenze sulla liquidazione;
 - il ricorrente non ha dimostrato di non aver goduto di ferie e di permessi, sicché nulla gli spetta a tal titolo, salva la somma di € 165,46 dovuta da [REDACTED] per tre giorni di ferie non goduti annotata sull'ultima busta paga e che non risulta versata al lavoratore;
 - quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, occorre ricordare che, in caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dell'art. 2560 cc, senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, co. 2 cc.
- Pertanto, [REDACTED] e [REDACTED] devono essere partitamente condannate a versare all'[REDACTED], nei limiti della prescrizione quinquennale, i contributi, le sanzioni e gli interessi sulle differenze retributive sopra accertate in relazione ai rapporti di lavoro di cui ciascuna società è stata parte.

3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 21 dicembre 2023, [REDACTED] chiedeva:

“Voglia l'adita Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del presente ricorso, respingere tutte le domande proposte da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], poiché infondate sia in fatto che in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante all'appellato;
-in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia riconosciuto il diritto del ricorrente, odierno appellato, a differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e/o di lavoro straordinario, ridurre la condanna a carico della società appellante ad una somma largamente inferiore a quella contenuta nella sentenza di primo grado, che tenga conto delle reali emergenze istruttorie;
-con condanna dell'appellato alla refusione delle spese del doppio grado ed alla restituzione delle somme che, in esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellante avesse medio tempore eventualmente pagato al sig. [REDACTED]”.

A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:



- a) errato/immotivato accertamento dell'avvenuto trasferimento d'azienda. Violazione di legge (art. 2112 cc);
 - b) errato/immotivato riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori. Violazione di legge (art. 2103 cc);
 - c) errata percezione delle emergenze istruttorie in punto di lavoro straordinario. Incongruenza motivazionale. Evidente errore di calcolo. In subordine, rideterminazione delle differenze retributive a tal titolo anche in relazione all'incidenza sul t.f.r.;
 - d) conseguente emenda delle condanne dell'appellante al versamento dei contributi previdenziali e alla refusione delle spese del giudizio.
4. ██████████ depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, di cui chiedeva la reiezione.
5. ██████████ depositava memoria di costituzione nel grado e chiedeva che, ove fosse stata accertata la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, nonché le diverse e maggiori somme retributive dovute e nel caso di sussistenza dei requisiti per l'assicurabilità ██████████, le società datrici di lavoro fossero condannate a pagare i contributi, le sanzioni e gli interessi nei limiti della prescrizione quinquennale.
6. ██████████, ritualmente citata nel grado, non si costituiva e restava contumace.
7. All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo.
8. L'appello è fondato.
9. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'art. 2112 cc -nel testo modificato dal D.lgs. n. 276/2003 applicabile *ratione temporis* alla fattispecie controversa- al comma 5 stabilisce: *“Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”*. Come si evince dall'univoco tenore della norma, il trasferimento di azienda comporta una successione in senso ampio nella titolarità di un'entità produttiva organizzata ovvero di una sua parte, purché dotata di autonoma funzionalità produttiva.
- Dunque, gli elementi costitutivi della fattispecie traslativa ex art. 2112 cc sono -da un lato- l'esistenza di un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio, obiettivamente



caratterizzati nella loro potenzialità imprenditoriale ed economicamente valutabili, e -dall'altro lato- la persistenza, successivamente al trasferimento d'azienda, dell'identità e funzionalità della detta organizzazione di mezzi produttivi (v., *ex aliis*, Cass. n. 29422/2017, n. 28593/2018).

La Suprema Corte, con orientamento consolidato e in linea con la normativa di fonte sovranazionale presupposta, ha altresì chiarito che oggetto del trasferimento può essere anche soltanto un ramo di azienda, purché sussistano in concreto gli stessi requisiti sopra indicati, individuando al fine i criteri da utilizzare, in caso di controversia, per verificare l'applicabilità o meno alla fattispecie dell'art. 2112 cc (v., *ex multis*, Cass. n. 9361/2014, n. 9361/2014: *“Per "ramo d'azienda", come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00) consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto”*);

10. Ebbene, nel descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la statuizione del Tribunale, in esame, non si sottrae alle censure dell'appellante.

Infatti, il Tribunale ha ritenuto che tra [REDACTED] e [REDACTED] vi fosse stato un trasferimento di azienda in data 9 maggio 2016 sulla scorta dei seguenti indici: l'identità della sede legale delle due società, l'uso da parte loro del medesimo capannone per lo svolgimento della medesima attività d'impresa, l'identità delle persone fisiche che le gestivano e le dirigevano, l'utilizzo da parte loro della prestazione lavorativa dei medesimi lavoratori, la coincidenza per il 90% della compagine societaria.

Tuttavia, si tratta di indici eccentrici rispetto all'art. 2112 cc e non dimostrativi, neppure se valutati nel loro complesso, del fatto che l'azienda di [REDACTED] era passata ad [REDACTED] con la decorrenza sopra indicata, quanto meno in una parte autonomamente organizzata a fini d'impresa.

11. In particolare, alcune delle circostanze elencate sono assolutamente irrilevanti nell'economia della decisione sul punto, stante il principio generale d'impermeabilità degli enti alle vicende delle persone



fisiche che ne sono organi o componenti e considerata altresì la loro evidente insufficienza ad attestare l'avvenuto superamento, a effetti giuridici, della distinta soggettività giuridica di [REDACTED] e di [REDACTED], da postulare secondo le regole basilari della materia (v. anche *infra*).

Invece, le residue circostanze sono piuttosto sintomatiche, secondo criteri di normalità, del contemporaneo esercizio dell'impresa da parte di ciascuna delle due società, svolto al più con l'uso promiscuo della sede operativa e della prestazione di alcune maestranze, *ex se* diverso dall'evento circolatorio richiesto dalla norma in esame.

12. Questa osservazione è peraltro avvalorata da ulteriori riscontri rinvenibili negli atti di causa.

Invero, è lo stesso Tribunale ad aver accertato la sovrapposizione dei rapporti di lavoro dell'[REDACTED] con [REDACTED] e con [REDACTED] (v. in motivazione, punto 3.2), sovrapposizione che, per quanto contenuta nel tempo, attesta comunque la riferibilità della sua prestazione a due contesti aziendali diversi (artt. 2082, 2094 cc).

Di poi, i documenti nn. 2, 17 e 25 dell'appellante (v. fascicolo primo grado) attestano che, addirittura fino al dicembre 2018, [REDACTED] era rimasta un'impresa a carattere artigiano, nell'ambito della quale prestavano attività lavorativa i soci [REDACTED] e [REDACTED], nonché l'amministratore [REDACTED], mentre la deposizione del teste [REDACTED] attesta che costui aveva continuato a operare con questa società fino al dicembre 2017, dunque anche dopo la data del 9 maggio 2016 valorizzata al fine dal Tribunale.

13. Invece, nulla emerge dagli atti circa il fatto, decisivo per quanto interessa, che [REDACTED] avesse trasferito a [REDACTED] i macchinari e altri beni materiali e strumentali, dismettendone l'uso; tanto meno emerge che i lavoratori della prima società, i quali peraltro sono transitati alla dipendenze della seconda società nel tempo (v. le deposizioni testimoniali riportate nella sentenza impugnata), avessero uno specifico *know how* e legami organizzativi tali da renderli un gruppo professionalmente coeso, sì da essere individuabili come un'unità funzionale ontologicamente in grado di produrre beni o servizi e non come mera somma di dipendenti; neppure emerge che in capo alla seconda società fosse transitata la clientela della prima società.

14. Dal canto suo, l'appellato [REDACTED] si è limitato a insistere nel sostenere la correttezza della *ratio decidendi* al vaglio, ma non ha indicato alla Corte la prova, da lui già offerta ex art. 2697 cc, che darebbe conto degli indici indispensabili per far ascrivere la fattispecie controversa nell'alveo dell'art. 2112 cc.

15. Pertanto, va processualmente escluso che nel caso di specie si sia al cospetto di una cessione di azienda ex art. 2112 cc e, per l'effetto, che si sia in presenza di una responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento della cessione.



16. Per completezza espositiva, osserva la Corte che l'appellato ██████ non ha riproposto espressamente al giudizio di appello il tema della "identità" delle due società datrici di lavoro, pure introdotto in primo grado per ottenere l'accertamento della loro corresponsabilità rispetto alle obbligazioni controverse e il cui esame è rimasto assorbito dalla pronuncia del Tribunale fin qui oggetto di cognizione, con le inevitabili conseguenze di cui all'art. 346 cpc.
17. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che il giudizio di superiore inquadramento professionale ex art. 2103 cc va condotto secondo il noto sillogismo indicato al fine dalla Suprema Corte e, nel caso di specie, deve prendere le mosse dalla declaratorie del 3° livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani, che ha riguardo ai *"lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della quarta, compiono in autonomia e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche di disegni, schemi e progetti, complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali (bozze); e/o coordinano e programmano altri lavoratori con competenze tecnico-pratiche gestendo gli stadi di avanzamento lavori e di materiali (documentazione relativa al magazzino ed alle attività di cantiere)"*.

Stante l'univoco tenore della clausola in esame, si deve allora dire:

- il lavoratore ivi inquadrato possiede un bagaglio di competenze e conoscenze specializzate, che gli consente non soltanto di leggere disegni, schemi e progetti, ma anche d'interpretarli con approccio critico; tali conoscenze travalicano le nozioni di natura meramente tecnica, in quanto comprendono anche le nozioni di legge relative alla costruzione e all'installazione degli impianti; gli impianti su cui egli opera presentano un grado di difficoltà elevato, quindi superiore a quello mediamente sussistente nell'impiantistica metalmeccanica artigiana;
- il lavoratore opera con ampia autonomia esecutiva rispetto a un contesto di lavoro complesso e richiedente ampia perizia;
- egli ha dunque la responsabilità del risultato della messa in servizio dell'impianto, tanto che ne predispone la delibera funzionale;
- in alternativa, egli coordina altri lavoratori che dispongono di competenze tecnico-pratiche, dunque li controlla e li dirige in via esecutiva raccordandone la prestazione, il tutto nel quadro della gestione degli stadi di avanzamento dei lavori e della gestione dei materiali;
- in tal caso, ha dunque autonomia esecutiva rispetto al contesto di lavoro, che è finalizzato alla realizzazione degli impianti e ha una responsabilità connessa sia all'avanzamento dei lavori, sia al controllo dei materiali a tanto necessari, controllo da intendere in termini di



programmazione delle forniture necessarie per le lavorazioni in corso o da effettuare. Tale duplice responsabilità è invero attestata in modo univoco dall'utilizzo nella declaratoria della congiunzione "e": "...gestendo gli stadi di avanzamento lavori e di materiali (documentazione relativa al magazzino ed alle attività di cantiere)...").

18. Ebbene, il Tribunale ha ritenuto accertato lo svolgimento da parte dell'██████ di mansioni superiori per il periodo dal 7 marzo 2014 fino al 10 maggio 2016 sulla scorta dei riscontri offerti dalla prova testimoniale, secondo cui con tale decorrenza egli aveva lavorato per la realizzazione di impianti presso cantieri esterni assieme a un altro operaio, con assunzione di responsabilità, tenuta dei rapporti con il cliente e coordinamento di quel lavoratore.
19. Si tratta di *ratio* che non resiste alle censure dell'appellante.
Infatti, in giudizio non vi è prova del fatto che l'██████ operasse con una particolare perizia per la costruzione di impianti complessi avvalendosi di schemi e disegni da lui interpretati criticamente, né del fatto che il coordinamento, da parte sua, dell'altro operaio presente sul cantiere esterno si era tradotto nella gestione della prestazione di lavoro di costui nel quadro dell'avanzamento dei lavori sull'impianto, né del fatto che egli aveva gestito anche i materiali redigendo la documentazione di magazzino.
D'altro canto, l'appellato ██████ non ha indicato alla Corte una tale prova, agli effetti negativi dell'art. 2697 cc.
20. Dunque, il lavoratore non ha diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL Metalmeccanici artigiani per il periodo 7 marzo 2014 – 10 maggio 2016 e, di conseguenza, nemmeno alle differenze retributive maturate a tal titolo e alle differenze connesse all'incidenza di questo credito nella base di calcolo del t.f.r..
21. Per completezza espositiva osserva la Corte che l'appellato ██████ non ha devoluto al grado, con appello incidentale, la statuizione di rigetto del Tribunale della sua domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento per il periodo antecedente e posteriore a quello appena esaminato, con derivante giudicato c.d. "interno" su tale pronuncia e preclusione di qualsiasi altra cognizione in merito.
22. Con riguardo al terzo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che, secondo consolidati e noti principi di diritto, grava sul lavoratore, che lo allega, l'onere di dimostrare in modo rigoroso l'avvenuta prestazione di lavoro straordinario (v., *ex multis*, Cass. n. 16150/2018).
23. Il Tribunale ha ritenuto assolto da parte dell'██████ l'onere probatorio a suo carico, sul rilievo che le testimonianze raccolte in sede istruttoria avevano confermato l'avvenuta prestazione di lavoro nel



giorno di sabato dalle 7:00 alle 12:00 due volte al mese, pari a una media di 11 ore di lavoro straordinario mensili, ma questo giudizio non resiste alle censure dell'appellante.

24. In primo luogo, la circostanza in questione è stata smentita dal teste [REDACTED].

25. In secondo luogo, la circostanza è stata confermata dal teste [REDACTED], il quale però, alla stregua di quanto da lui stesso dichiarato, non ne aveva avuto scienza diretta (v. verbale, riportato nella sentenza impugnata: "...Dal 2008 sono rimasto in officina, mentre lui è rimasto sui cantieri ... Io lavoravo dalle 7:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7:00 alle 13.00 in officina e in cantiere dalle 7:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7:00 alle 12:00. Il ricorrente faceva gli orari di cantiere, che ho detto; qualche volta lavorava anche lui in officina, a darci una mano, per carenza di personale, ma ero comunque io il capo officina. Lui si occupava più che altro di prepararsi il materiale per il lavoro del giorno successivo...").

Per di più, la deposizione del [REDACTED] contrasta con quanto dichiarato dallo stesso [REDACTED] nel corso della sua escussione testimoniale nel processo intentato dal primo avverso [REDACTED] per ottenere, tra l'altro, il pagamento del compenso per il lavoro straordinario, dacché l'[REDACTED] aveva lì dichiarato che di sabato "si lavorava solo su espressa richiesta della ditta a seconda delle commesse" (v. sentenza Corte di Appello di Roma n. 3916/2022).

Si aggiunga che la menzionata pretesa del [REDACTED] non ha neppure trovato conforto in giudizio, il che rende ulteriormente labile il peso dimostrativo della testimonianza rilasciata da costui in questo giudizio in favore dell'[REDACTED] (v. sentenza della Corte di Appello, citata, sul punto reiettiva della domanda del lavoratore).

26. In terzo luogo, la circostanza d'interesse è stata confermata dal teste [REDACTED], la cui deposizione deve però essere vagliata con attenzione, considerato che pure costui è stato parte di una controversia con [REDACTED] di contenuto analogo a quello del presente giudizio.

Pertanto, non può non rilevarsi che la testimonianza dello [REDACTED] non trova conforto in altre di segno univoco favorevole all'appellante, fermo restando che l'attendibilità di costui risulta fortemente infirmata dalla considerazione che nella sentenza Corte di Appello di Roma n. 3916/2022 si dà atto che egli, pure escusso in quel giudizio come teste, aveva riferito di essere stato pagato a parte per il lavoro effettuato "qualche volta" il sabato mattina, così dichiarando una circostanza non coincidente con quella riferita nella sua deposizione a favore dell'[REDACTED].

27. Pertanto, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, non è stata raggiunta la prova del lavoro straordinario e del conseguente diritto dell'[REDACTED] sia al compenso corrispettivo, sia alle differenze sul t.f.r. connesse all'incidenza di tale compenso nella base di calcolo della liquidazione.



28. L'insussistenza del diritto del lavoratore alle differenze retributive per i titoli fin qui esaminati esclude che sussista l'obbligo del datore di lavoro di regolarizzarne conformemente la posizione contributiva, sicché non si sottrae alle censure dell'appellante nemmeno la statuizione del Tribunale, che tanto ha affermato.
29. L'esame del motivo d'impugnazione concernente la condanna di [REDACTED] a rifondere all'[REDACTED] le spese di lite è superato dalla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che la Corte deve eseguire secondo l'esito complessivo della lite in conseguenza della riforma della sentenza impugnata scaturente dalla rilevata fondatezza dell'appello (Cass. n. 9064/2018).
30. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, le domande proposte con l'originario ricorso da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] vanno respinte integralmente.
31. Le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e l'[REDACTED] seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito dedotto in giudizio, determinato secondo il principio del *disputatum* per ciascun grado, precisando che per il giudizio di appello tale credito è quello oggetto di attribuzione con la sentenza impugnata);
 - in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il giudizio di primo grado, va considerata la fase istruttoria, che è stata svolta. Per il giudizio di secondo grado, va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado; al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/2021. Per entrambi i gradi, va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
 - secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di particolare criticità, e dell'impegno procuratorio profuso;
 - senza l'aumento per l'uso di tecniche informatiche nella redazione degli atti dell'appellante, tenuto conto del fatto che tali atti non hanno comunque consentito all'Ufficio la navigazione al loro interno e all'interno dei documenti prodotti (art. 4, co. 1 bis del D.M. n. 37/2018).

Le spese del doppio grado di giudizio tra [REDACTED] e [REDACTED] sono compensate, considerata l'accoglimento minimo della domanda attorea nei confronti di detta società.

Le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'[REDACTED] sono compensate, tenuto conto che nessuna domanda è stata azionata verso l'Istituto, il quale si è limitato a serbare una difesa sostanzialmente adesiva alle ragioni della parte vittoriosa in giudizio.



PQM

In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, respinge le domande proposte con l'originario ricorso da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED].

Condanna [REDACTED] a rifondere alla società appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 3.500,00 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Compensa tra [REDACTED] e [REDACTED] le spese del doppio grado di giudizio.

Compensa tra l [REDACTED] e le altre parti le spese del doppio grado di giudizio.

Roma, 30 ottobre 2024

Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Marrocco

Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni

